

SEZIONE I**LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

LEGGE REGIONALE 19 novembre 2009, n. 69

Norme per l'istituzione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO**PREAMBOLO**

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Funzioni

Art. 3 - Requisiti per la nomina e cause di ineleggibilità

Art. 4 - Cause di incompatibilità

Art. 5 - Nomina, durata del mandato e proroga delle funzioni del garante

Art. 6 - Cause di scadenza anticipata

Art. 7 - Trattamento economico

Art. 8 - Sede e organizzazione

Art. 9 - Accordi e protocolli di intesa

Art. 10 - Relazione annuale

Art. 11 - Norma finanziaria

Art. 12 - Abrogazione

Art. 13 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

Visto l'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

Visti gli articoli 2, 3, e 4, della Costituzione;

Visti l'articolo 3, comma 2, e articolo 4, commi c) e d), dello Statuto;

Vista la legge regionale 2 dicembre 2005, n. 64 (Tutela del diritto alla salute dei detenuti e degli internati negli istituti penitenziari ubicati in Toscana);

Considerato quanto segue:

1. È condivisa l'importanza di garantire nei confronti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, vale a dire dei soggetti presenti negli istituti penitenziari, negli istituti penali per minori, negli

ospedali psichiatrici giudiziari, dei soggetti ospitati nei centri di identificazione ed espulsione (CIE), dei soggetti presenti nelle strutture sanitarie in quanto sottoposti a trattamento sanitario obbligatorio, l'erogazione delle prestazioni inerenti il diritto alla salute, il miglioramento della qualità della vita, l'istruzione e la formazione professionale e di ogni altra prestazione finalizzata al recupero, alla reintegrazione sociale ed all'inserimento nel mondo del lavoro;

2. È emersa la necessità di istituire, presso il Consiglio regionale, la figura del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, quale organo autonomo, al fine di verificare che a tali persone siano erogate le prestazioni di cui al punto 1, contribuendo ad assicurare la finalità rieducativa della pena ed il reinserimento sociale dei condannati, così come, più in generale, l'effettivo godimento dei diritti civili e sociali, nonché la rimozione degli ostacoli al godimento di tali diritti all'interno delle strutture restrittive della libertà personale;

3. Ritenuta l'esigenza di assicurare al Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale un adeguato trattamento economico, nonché la dotazione di personale, locali e mezzi necessari per lo svolgimento delle sue funzioni;

Si approva la presente legge:

Art. 1**Finalità**

1. La Regione, al fine di assicurare una maggiore e più efficace azione, in attuazione di quanto previsto dagli articoli 2, 3 e 4 della Costituzione e dall'articolo 3, comma 2, dello Statuto, nonché per promuovere la conoscenza e il rispetto di tutte le norme che riguardano i detenuti e coloro che sono ristretti nella loro libertà personale, istituisce, presso il Consiglio regionale, il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, di seguito denominato "garante".

2. Il garante svolge la sua attività a favore delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale come, in particolare, i soggetti presenti negli istituti penitenziari, negli istituti penali per minori, negli ospedali psichiatrici giudiziari, i soggetti ospitati nei centri di identificazione ed espulsione (CIE), i soggetti presenti nelle strutture sanitarie in quanto sottoposti a trattamento sanitario obbligatorio.

Art. 2**Funzioni**

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, e nell'ambito delle iniziative di solidarietà sociale, il garante svolge, in

collaborazione con le competenti amministrazioni dello Stato e della Regione, le seguenti funzioni:

a) assume ogni iniziativa volta a verificare che ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, siano erogate le prestazioni inerenti al diritto alla salute, al miglioramento della qualità della vita, all'istruzione e alla formazione professionale e ogni altra prestazione finalizzata al recupero, alla reintegrazione sociale e all'inserimento nel mondo del lavoro;

b) segnala agli organi regionali eventuali fattori di rischio o di danno per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, dei quali venga a conoscenza su indicazione dei soggetti interessati o di associazioni e organizzazioni che svolgono un'attività inerente alle finalità di cui all'articolo 1, o in qualsiasi altra forma;

c) si attiva nei confronti dell'amministrazione interessata, affinché questa assuma le necessarie iniziative volte ad assicurare le prestazioni di cui alla lettera a);

d) interviene nei confronti delle strutture e degli enti regionali in caso di accertate omissioni o inosservanze rispetto a proprie competenze che compromettono l'erogazione delle prestazioni di cui alla lettera a) e, quando dette omissioni o inosservanze perdurano, propone agli organi regionali titolari della vigilanza su tali strutture ed enti, le opportune iniziative, ivi compreso l'esercizio del potere sostitutivo;

e) formula indicazioni e proposte, anche su richiesta degli stessi organi regionali, in merito agli interventi amministrativi e a carattere normativo volti ad assicurare il pieno rispetto dei diritti dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2;

f) propone iniziative di informazione e promozione culturale sui temi dei diritti e delle garanzie delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale alle strutture regionali competenti;

g) promuove l'istituzione dei garanti locali delle persone sottoposte a misure restrittive delle libertà personali nonché forme di collaborazione e scambio di dati con i garanti locali stessi, in relazione alle attività di cui alla presente legge.

2. Le funzioni di cui al comma 1, relativamente ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, sono esercitate in via esclusiva dal garante, in deroga ad eventuali competenze in materia del difensore civico regionale.

Art. 3

Requisiti per la nomina e cause di ineleggibilità

1. Può essere nominato garante il soggetto in possesso dei seguenti requisiti:

a) laurea magistrale o diploma di laurea ai sensi dell'ordinamento previgente;

b) qualificata esperienza professionale almeno quinquennale nel campo giuridico o dei diritti umani o come rappresentante di associazioni e formazioni sociali.

2. Non possono essere nominati i membri del parlamento e del governo, i sindaci, gli assessori e i consiglieri regionali, provinciali e comunali.

3. Al garante si applicano, inoltre, le cause di ineleggibilità previste dall'articolo 10 della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).

Art. 4

Cause di incompatibilità

1. La carica di garante è incompatibile con:

a) le funzioni di amministratore di ente pubblico, azienda pubblica o società a partecipazione pubblica, nonché di amministratore di ente, impresa o associazione che riceva, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione;

b) l'esercizio, durante il mandato, di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato e di qualsiasi commercio o professione;

c) la prestazione di lavoro subordinato nei confronti della Regione e degli enti dipendenti della Regione.

2. Il Presidente del Consiglio regionale qualora accerti, d'ufficio o su segnalazione di terzi o dello stesso interessato, l'esistenza o il sopravvenire di una delle cause di incompatibilità di cui al comma 1, lettere a) e b), invita il garante a rimuovere tale causa entro dieci giorni; qualora la causa non sia rimossa nel termine di dieci giorni dal ricevimento dell'invito, il garante è dichiarato decaduto dalla carica con deliberazione del Consiglio regionale, previa istruttoria e contraddittorio con l'interessato, svolti dalla commissione consiliare competente in materia istituzionale.

3. L'esistenza o il sopravvenire della causa di incompatibilità di cui al comma 1, lettera c), determina il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto di lavoro del personale dipendente della Regione e degli enti dipendenti. Il periodo di aspettativa è utile al fine del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio.

Art. 5

Nomina, durata del mandato e proroga delle funzioni del garante

1. Al procedimento per la nomina del garante si applicano gli articoli 5, 7 e 8 della l.r. 5/2008.

2. Il garante dura in carica sei anni e non è immediatamente rieleggibile.

3. Il garante prosegue nell'esercizio delle proprie

funzioni per novanta giorni a decorrere dalla scadenza del proprio mandato o per il più breve termine di entrata in carica del successore.

Art. 6

Cause di scadenza anticipata

1. L'incarico di garante cessa prima della scadenza di cui all'articolo 5, comma 2, per dimissioni, morte, impedimento permanente, decadenza e revoca.

2. Il Consiglio regionale può deliberare la revoca del garante per gravi motivi.

3. Al verificarsi dei casi di cui al comma 1, l'elezione del garante è posta all'ordine del giorno del Consiglio regionale della prima seduta successiva. Nel periodo di compimento delle procedure di nomina, l'incarico è transitoriamente ricoperto dal segretario generale del Consiglio regionale, senza diritto all'indennità.

Art. 7

Trattamento economico

1. Al garante è attribuita un'indennità di funzione pari al 70 per cento dell'indennità mensile di carica spettante ai consiglieri regionali, al netto delle trattenute previdenziali obbligatorie di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 9 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico delle norme sui consiglieri e sui componenti della Giunta regionale).

2. Al garante spetta il rimborso, nella misura prevista per i consiglieri regionali, delle spese effettivamente sostenute di vitto, alloggio e trasporto per gli spostamenti effettuati per lo svolgimento delle attività istituzionali, ivi compresi gli spostamenti dalla sede di residenza alla sede del garante.

Art. 8

Sede e organizzazione

1. Il garante ha sede presso il Consiglio regionale.

2. Alla dotazione organica, all'assegnazione del personale, dei locali e dei mezzi necessari per il funzionamento dell'ufficio del garante, provvede l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, sentito il garante stesso. Il personale assegnato è posto alle dipendenze funzionali del garante.

Art. 9

Accordi e protocolli di intesa

1. Il Consiglio regionale e la Giunta regionale pro-

muovono la sottoscrizione di accordi e protocolli di intesa con le amministrazioni statali competenti e, in particolare, con l'amministrazione penitenziaria, al fine di:

a) attivare all'interno degli istituti penitenziari strumenti informativi e di supporto ai detenuti in relazione agli interventi rientranti nelle materie di competenza regionale per le finalità di cui all'articolo 1;

b) prevedere nell'ambito dello svolgimento delle funzioni del garante la possibilità che questi abbia accesso in tutti i tipi di istituzioni, in cui si trovano persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.

Art. 10

Relazione annuale

1. Entro il 30 aprile di ogni anno, il garante presenta, al Consiglio regionale ed alla Giunta regionale, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sui risultati raggiunti; il garante provvede ad inviare copia della relazione annuale a tutti i responsabili delle strutture di cui all'articolo 1, comma 2, ed ai consigli dei comuni ove hanno sede tali strutture.

Art. 11

Norma finanziaria

1. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente legge, decorrenti dall'anno 2010, si fa fronte con gli stanziamenti previsti nel bilancio del Consiglio regionale.

Art. 12

Abrogazione

1. L'articolo 8 della legge regionale 2 dicembre 2005, n. 64 (Tutela del diritto alla salute dei detenuti e degli internati negli istituti penitenziari ubicati in Toscana), è abrogato.

Art. 13

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2010.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla come legge della Regione Toscana.

MARTINI

Firenze, 19 novembre 2009

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 11.11.09.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge del Consiglio regionale 14 dicembre 2007, n. 246

Proponenti:

Consiglieri Sgherri, Ghelli, Lupi, Petraglia, Bartoloni, Bruno, Ciabatti, Fantozzi, Giovannini, Manetti, Montemagni, Roggiolani

Assegnata alle 1^a e 4^a Commissioni consiliari

Messaggio delle Commissioni in data 6 novembre 2009

Approvata in data 11 novembre 2009

Divenuta legge regionale 47/2009 (atti del Consiglio)

LEGGE REGIONALE 19 novembre 2009, n. 70

Interventi di sostegno alle coppie impegnate in adozioni internazionali.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1 - Oggetto e finalità

Art. 2 - Destinatari

Art. 3 - Istituzione e disciplina di un fondo per l'erogazione di contributi

Art. 4 - Accesso prioritario ai benefici

Art. 5 - Ambito di prima applicazione

Art. 6 - Relazione al Consiglio regionale

Art. 7 - Norma finanziaria

PREAMBOLO

Visto l'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera d), dello Statuto;

Vista la legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), e in particolare l'articolo 53;

Considerato quanto segue:

1. Che la Regione Toscana da tempo è attiva, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto delle

disposizioni di cui alla l. 184/1983, nonché dell'articolo 53 della l.r. 41/2005, nell'ambito del sostegno al rafforzamento della rete di servizi che nel territorio operano nel campo delle adozioni internazionali, particolarmente nell'ambito del sostegno alla formazione degli operatori, del miglioramento dei dati conoscitivi relativi al fenomeno, dell'indirizzo ai servizi sociali territoriali per il sostegno alle coppie in adozione e nella fase post adozione ai fini di una migliore integrazione sociale dei figli e di sostegno alla funzione genitoriale;

2. In conformità con il quadro normativo di riferimento, nonché con gli impegni assunti con il piano integrato sociale regionale 2007 - 2010 in materia di diritti dei minori e di politiche sulle adozioni internazionali, è emersa la necessità di prevedere la costituzione di un fondo per l'erogazione di contributi in conto interessi a valere sui prestiti erogati dal sistema del credito alle coppie in adozione secondo le disposizioni della l. 184/1983, finalizzati al sostegno delle spese relative all'adozione, purché tali spese siano riconoscibili ai fini dell'accesso ai benefici di cui alla vigente legislazione nazionale che disciplina contributi e agevolazioni fiscali connessi a tali adozioni;

Si approva la presente legge:

Art. 1

Oggetto e finalità

1. La presente legge disciplina l'attivazione da parte della Regione di iniziative tese ad agevolare le coppie residenti in Toscana impegnate nelle procedure di adozione internazionale disciplinate dalla legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), nell'ambito del sostegno dei costi connessi all'adozione.

2. Le iniziative di cui alla presente legge sono applicabili alle sole adozioni internazionali realizzate in forza e secondo le disposizioni della l. 184/1983.

Art. 2

Destinatari

1. I destinatari delle iniziative di cui all'articolo 1 della presente legge, sono le coppie aspiranti all'adozione che abbiano ottenuto, secondo quanto previsto dalla l. 184/1983, il decreto di idoneità di cui all'articolo 30, e che abbiano conferito l'incarico, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della medesima legge, ad uno degli enti autorizzati di cui agli articoli 39 e 39 ter, e che abbiano un reddito imponibile complessivo non superiore a euro settantamila ai fini dell'imposta sui redditi delle persone (IRE).

Art. 3

Istituzione e disciplina di un fondo per l'erogazione di contributi

1. Per sostenere le coppie di cui all'articolo 2, impe-